



diritto **religioni**

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Follieri, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

PAOLO BECCHI-VINCENZO PACILLO (a cura di), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee. Atti dei convegni di Lugano e Locarno*, Eurpress FTL, Lugano, 2013, pp. 1-163.

Il presente Volume raccoglie gli atti di due Convegni, tenutisi rispettivamente a Lugano il 17 febbraio 2012 con il titolo "Il richiamo alla divinità nella Costituzione federale svizzera", ed a Locarno il 3 marzo dello stesso anno con il titolo "Il richiamo a Dio nelle Carte fondamentali europee". L'opera si segnala, oltre che per l'assoluto livello dei singoli contributi, soprattutto per la sua complessiva armonia, segno evidente dell'attento lavoro svolto dai curatori Paolo Becchi e Vincenzo Pacillo, che hanno consegnato, sebbene si tratti di una raccolta di Atti di convegno, un lavoro fluido, organico e non frammentato. Da segnalare anche la felice scelta di adottare come immagine di copertina la cartolina commemorativa dell'entrata in vigore della Costituzione federale svizzera del 1848 (su cui si basa l'attuale Costituzione del 18 aprile 1999), che, emblematicamente, ritrae un angelo, che volteggia, tra le nubi, sulla folla festante per l'entrata in vigore della Costituzione federale.

L'opera antepone alla disamina del significato attribuibile al riferimento a Dio nelle Costituzioni, l'analisi di due questioni preliminari.

In riferimento alla prima, Paolo Becchi, tracciando una raffinata indagine sullo sviluppo del diritto moderno, si domanda se il processo di secolarizzazione - giunto a concreto compimento con l'elaborazione normativa di corpi organici di norme tendenzialmente immutabili ed immodificabili, certi e stabili, intangibili alla pari dei Vangeli, fissati in forma canonica in virtù di quella «cura per il documento» e della «sua certezza propria della tradizione religiosa cristiana» (p. 21) cui sembra informarsi lo

stesso legislatore civile - «abbia davvero chiuso ogni porta alla trascendenza» (p. 18). Si tratta in altri termini di stabilire se la supremazia dell'*Auctotoritas* del sovrano-legislatore, manifestata dalla promulgazione di Codici e Costituzioni, sulla *Veritas* «si sia compiuta in forma annientante, distruttiva rispetto alla religione». L'Autore, dunque ritiene che sia proprio la maturazione del processo di secolarizzazione del diritto a determinarne, paradossalmente, la sua mitizzazione (p. 24), rendendo inevitabile il ricorso, all'interno di Codici e Costituzioni, a formule sacrali e solenni, che lasciano aperti spazi, i quali, con l'incalzante decodificazione del XX secolo, sarebbero ben presto diventati voragini entro cui il trascendente si sarebbe potuto insinuare. Da qui, di fronte alla perdita della propria autosufficienza e alla perdita del suo carattere di testo unitario, completo e coerente, non etero-integrabile, la necessità che il Codice (e la Costituzione) si ri-apra alla trascendenza nel tentativo di rinsaldare la precarietà della sua legittimazione.

La seconda questione, partendo dalla constatazione che l'invocazione a Dio è contenuta generalmente nei preamboli, con la conseguenza che più che di un Dio delle Costituzioni sarebbe opportuno parlare di un «Dio dei preamboli» (p. 7), si preoccupa di stabilire se il preambolo faccia o meno parte integrante della Costituzione. È evidente che la soluzione di un tale interrogativo incide profondamente sul valore stesso dell'invocazione a Dio contenuta nelle Carte Costituzionali, perché, ove si disconoscesse ai preamboli tanto un loro carattere vincolante quanto un loro valore costituzionale, verrebbe fortemente sminuito il valore stesso del riferimento a Dio, in essi contenuto. Al riguardo Lehmann, pur ammettendo la difficile collocazione dei preamboli ed il rischio di confusione che può ingenerare un preambolo farcito di formule retoriche eccessive (come accaduto per i regimi totalitari), sottolinea che i preamboli

«generalmente fanno riferimento alle speranze, ai desideri e, in particolar modo, alle tradizioni di un popolo» (p. 50) e si schiera a favore del loro valore vincolante e costituzionale, definendoli, con le parole di Peter Häberle «un appello a tutti i cittadini ed una direttiva per i giuristi...», il cuore delle costituzioni, una sorta di costituzione dentro la costituzione, e si propongono come doveri a livello sia teorico sia pratico». Dello stesso avviso sono Gobbo, che considera fattore da cui muovere la cogenza normativa del preambolo, con riferimento all'interpretazione dell'invocazione contenuta nella Costituzione irlandese (p. 117), Krienke – il quale nota che spesso il preambolo è stato usato come norma influente sulle stesse decisioni della Corte Costituzionale (p. 87) – e Pacillo, per il quale, il preambolo integra, insieme alla Costituzione, «una sorta di flusso testuale continuo ed ininterrotto diretto ad enunciare i valori fondanti sui quali riposa il patto fondamentale» (p. 102).

Dopo aver dunque acclarato il carattere giuridico dei preamboli e l'apertura al trascendente di buona parte delle Carte Costituzionali, è a questo punto che l'opera si sforza di trovare una risposta alla seguente domanda: per quale motivo i preamboli di molte Costituzioni (non di tutte) contengono una diretta invocazione a Dio? E soprattutto quale Dio si invoca? Il Dio della tradizione giudaico-cristiana o un Dio che possa essere riconosciuto come proprio da tutti?

In realtà, l'invocazione a Dio nei preamboli, lungi dall'avere un'interpretazione ed una causa univoca, si presta alle più contraddittorie ricostruzioni. Basta guardare a quanto accade nelle Costituzioni dei diversi *Länder* tedeschi, in cui, come ben tratteggiato da Markus Krienke, si passa dalla mancanza di ogni invocazione a Dio – al fine di prendere le distanze dal periodo nazista, in cui lo stesso Hitler, strumentalizzando la religione, si annunciava come frutto della

provvidenza divina –, all'inserimento di una specifica invocazione a Dio dettata dall'opposto motivo di porre un freno alle derive ed alle bestialità di cui l'uomo ed il *Reich* si erano macchiatì.

Becchi, invece, ritiene che l'invocazione al Dio della tradizione giudaico-cristiana nei preamboli delle Costituzioni sia tuttora un indispensabile presidio della dignità umana, perché nel messaggio cristiano l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Di tal guisa, inserire nel preambolo l'invocazione a Dio servirebbe a ricordare che l'ordinamento giuridico incontra nella dignità umana un valore a sé esterno, trascendente, inscalfibile anche nelle moderne democrazie a deriva tecnocratica, che nel «deragliamento» del treno della modernità possono travolgere, soprattutto con lo sviluppo dell'ingegneria genetica e l'avanzamento verso modelli di esistenza postumana, il senso stesso dell'uomo e della sua vita, garantito, quindi, proprio dall'invocazione a Dio nella Costituzione (pp. 34-35). Tuttavia, come rileva Sadun Bordoni nel suo contributo, una delle maggiori sfide per le democrazie del XXI secolo è quella di «governare» la rinascita della religione, a livello globale, nella creazione di una società multiculturale e multireligiosa. Diventa dunque indispensabile, per l'Autore, «non mettere in discussione la distinzione di Stato e religione, condizione di possibilità di quel pluralismo che appartiene in profondità al mondo moderno, e che la globalizzazione ha reso irreversibile» (p. 42). Ne deriva, dunque, che sostenere nella Carta fondamentale l'invocazione ad un Dio specifico contrasti con l'obiettivo di costruire uno Stato laico che esprima valori in grado di porsi come inclusivi nei confronti di tutti i cittadini.

In realtà, tale contrasto è solo apparente. Infatti, che l'invocazione a Dio nel preambolo della Costituzione di uno Stato non ne pregiudichi il suo carattere laico è autorevolmente sostenuto da Vincenzo

Pacillo, il quale, nell'analizzare l'invocazione a Dio contenuta nel preambolo della Costituzione federale svizzera, rigetta la «lettura spaemanniana del rapporto tra Dio e Costituzione» secondo cui «il richiamo a Dio nel preambolo della Carta fondamentale legittimerebbe il legislatore a privilegiare la credenza in un essere supremo quale comportamento "normale" di cittadini e residenti» (p. 107). Non vi è dubbio, infatti, che «ciascun ordinamento», declinando «il principio di laicità secondo alcune peculiari coordinate di carattere storico, culturale e sociologico», possa fare (o non fare) un espresso richiamo a Dio nel preambolo della sua Costituzione, senza che ciò vada a minare l'uguale godimento dei diritti di libertà a tutte le confessioni e l'esercizio del diritto di libertà religiosa a tutti gli individui. Con chiare parole, l'Autore sostiene che il richiamo a Dio nel preambolo, lungi dall'atteggiarsi a «clausola costituzionale diretta a qualificare l'ordinamento» in senso confessionista (cristiano), «non può che essere inclusivo, prospettandosi come elemento di unificazione dei cittadini a prescindere dalla loro religione o visione del mondo» (p. 111), e giunge finanche a concludere che lo stesso ateo o l'agnosticista, nell'espressione Dio Onnipotente, possono «intendere l'imperativo della propria coscienza morale senza necessità di abbracciare forzatamente alcuna visione teista» (p. 112). Infine, l'Autore, dividendo i precedenti rilievi di Becchi, assegna all'*invocatio Dei* la funzione di strumento logico di «trattenimento» «nei confronti di ideologie desiderose di fare *tabula rasa* della teologia politica» su cui si fonda l'Occidente.

Il preambolo della Costituzione irlandese proclama solennemente che la «Carta fondamentale viene adottata in nome della Santissima Trinità, dalla Quale deriva ogni autorità e alla Quale devono ispirare la propria azione sia gli uomini che gli Stati». Maurilio Gobbo delinea brillantemente le ragioni di

un'invocazione così marcata segnalando, tra le altre cose, che alla base di tale scelta vi fosse la necessità, avvertita dai Costituenti, di suggellare la completa emancipazione dalla Gran Bretagna attraverso l'introduzione, nella Costituzione, di principi e istituti che si discostassero nettamente dalla tradizione anglosassone e dallo spirito del neo-giusnaturalismo novecentesco, delineando così un sistema normativo che «rinvenisse nel diritto naturale il principio uniformente del diritto costituzionale vigente» (p. 115). Diritto naturale che la dottrina irlandese riteneva «imprescindibilmente fondato su valori morali e originato da norme assolute, come quelle enunciate da Dio attraverso la rivelazione» (p. 116). Da qui l'inevitabile riferimento a Dio nel preambolo della Costituzione. In tal senso, particolarmente apprezzabili sono le pagine in cui l'Autore indaga sull'autonomia del diritto naturale rispetto ai suoi presupposti religiosi, al fine di vagliare la possibilità di sottoporre a revisione costituzionale, nell'ambito di un'ipotetica trasformazione in senso laico della Costituzione irlandese, quei principi di diritto naturale trasfusi nel preambolo. Al riguardo, pur sottolineando un «affrancamento» del diritto naturale «rispetto alla sua «origine strettamente teologica» (p. 137), Gobbo, aderendo alla dottrina irlandese maggioritaria, ritiene che si debba ritenere «preclusa a priori» qualsiasi revisione costituzionale che recida formalmente i rapporti con la tradizione di diritto naturale (anche di derivazione religiosa), salvo, naturalmente, che ciò non avvenga «in forza di un nuovo potere costituente» derivante dal «ricorso a strumenti extra-giuridici» (p. 138).

I contributi di Gianfranco Macrì e Maria d'Arienzo, rispettivamente sulla mancanza di un riferimento alle radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea e sulla «religione della laicità» nella Costituzione francese, fanno da contraltare agli altri interventi, perché

analizzano due ipotesi di segno opposto, caratterizzate dalla mancanza di una diretta invocazione a Dio. Macrì approva la scelta di non menzionare nella Carta europea le radici giudaico-cristiane, sottolineando i rischi di una deriva identitaria di un testo della Costituzione dell'Unione Europea che richiami il Dio cristiano e la presenza di radici ulteriori (greco-romane, islamiche, illuministiche) rispetto alle sole radici giudaico-cristiane.

Nel preambolo della Costituzione francese manca una diretta invocazione a Dio. Maria d'Arienzo, nel suo contributo, afferma con nitidezza, che ciò avviene, innanzitutto, per la scelta di garantire il «pluralismo della società» «attraverso la separazione tra valori propri dell'ordinamento politico, valevoli per tutti, e valori espressione di fede religiosa, che attengono al privato delle coscienze» (p. 140). L'assenza di un diretto riferimento a Dio nel preambolo è quindi diretto a garantire l'indipendenza e l'autonomia «del potere politico e dello spazio pubblico e istituzionale da ogni forma di rivendicazione particolaristica di tipo comunitario-confessionale o corporativo» (p. 141). Dunque, proprio perché, in passato, l'unità nazionale francese è stata messa a rischio dai dilanianti scontri tra le diverse identità religiose cristiane, il patto fondamentale, a garanzia dell'unità della Repubblica, non contempla una diretta invocazione a Dio. Ciò non significa, tuttavia, che manchi nella Costituzione francese uno spirito religioso. Al contrario, l'invocazione a Dio non è presente perché, sul piano pubblico, alla religione di un Dio si sostituisce una «religione civile» espressione di valori appartenenti a tutti. Si assiste, in altri termini, ad una «sacralizzazione dell'unità del corpo sociale, con i caratteri propri di una religiosità secolarizzata», che nel configurare una religione della laicità pone il fondamento dell'indivisibilità stessa della Repubblica.

Il Volume si conclude con il contribu-

to di Tommaso Gazzolo, che non manca di guardare con un certo (discutibile) rimpianto, al mancato richiamo a Dio nella Costituzione italiana, nonostante la proposta dell'Onorevole La Pira.

In conclusione, l'opera recensita, come già si è accennato, si caratterizza per la chiarezza e la meticolosità dell'indagine presente nei singoli contributi e per l'ordine e la razionalità della struttura, che favorisce una lettura fluida e attenta, senz'altro stimolante.

Fabio Balsamo

M.G. CERETI, *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, Roma, 2013, ed. Aracne, pag. I-IV, 1-437 (inclusa postfazione dell'Autore).

Vede la luce per la terza volta, in quarant'anni, questa avvincente ricerca sulla posizione pastorale adottata dalla Tradizione della chiesa antica sulla questione delle seconde nozze; e ripropone, a dir poco intatte, le conclusioni maturate dall'A. su materiali documentari a fondo investigati, sia nella letteratura patristica, sia nella storia conciliare. Conclusioni serene e sconvolgenti per lo *status quo* sia della letteratura teologica dominante, sia dell'ordinario magistero cattolico, sia dell'ordine canonico di foro esterno riflesso nell'attuale disciplina delle seconde e terze nozze – così travagliata nei primi secoli, prima del suo finale assestamento in istituti simmetricamente contrapposti, in Oriente ed in Occidente – sia (elemento di gran lunga il più delicato nella polemica del Cereti con la posizione pastorale purtroppo da noi dominante) quanto alla disciplina penitenziale ed ai suoi concludenti corollari, gelidamente tuzioristici in tema di riadmissione dei divorziati alla pienezza della vita liturgica, purché cioè *vivant sicut frater et soror*: con conseguenze culturali e politiche incalcolabili, cui sarebbe possibile sfuggire solo provando, in foro esterno, una qualche